



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n.147/2006 E

R.G. n. 2216/C/2005

Cron. n. 726/2006

Il Giudice di Pace di Forlì, Avv. Francesca Pallotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 2216/C/2005 del Ruolo Generale promossa con ricorso in opposizione depositato in data 28 luglio 2005

DA

~~XXXXXXXXXX~~ in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in S. Angelo di Gatteo (FC) rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di opposizione dalla Dr.ssa Cristiana Rocchi, elettivamente domiciliata in Forlì, presso la Cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace

Oggetto:

Opposizione a sanzione
Amministrativa
ex legge 689/81

OPPONENTE

Spedita il 24.01.2006

Dep. min. il 31.01.2006

Depositata il 31.01.2006

Il Cancelliere

CONTRO

POLIZIA STRADALE DI ~~XXXXXX~~

PREFETTURA DI ~~XXXXXX~~ - ~~XXXXXX~~, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso da un funzionario all'uopo delegato

OPPOSTE

IN PUNTO A

Ricorso ex art.22 L.689/81

Conclusioni per l'opponente: "Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del verbale impugnato e della pretesa sanzionatoria per i motivi di cui in narrativa; conseguentemente annullare il verbale di contestazione n. ATX 41386 del 16.5.2005 elevato dal Corpo di Polizia Stradale di ~~XXXXXX~~, nonché ogni

procedimento ad esso connesso e conseguente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Conclusioni per l'opposta Prefettura di ~~XXXXXXXXXX~~: “Voglia codesto giudice disporre il rigetto del ricorso proposto dal sunnominato in quanto infondato, confermando conseguentemente l'atto impugnato, attesa la piena legittimità della violazione contestata. In via subordinata ed in caso di soccombenza, si chiede la compensazione delle spese di lite, ai sensi degli artt.90 e ss. c.p.c.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale n. ATX 41386 del 16 maggio 2005, notificato il 1.6.2005, la Polizia Stradale di ~~XXXX~~ contestava a ~~XXXXXXXXXX~~ la violazione dell'art.142, 8° co C.D.S., commessa in ~~XXXX~~

Contro tale verbale proponeva tempestiva opposizione, ai sensi degli artt. 205 C.d.S. 22 e 23 L.689/81 la Silicea S.r.l., sostenendo l'illegittimità della contestazione, tra l'altro per mancata taratura dello strumento di rilevamento della velocità.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di ~~XXXX~~ la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.

La causa, istruita per documenti è passata in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni di cui all'epigrafe ed è stata data lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta appare fondata e merita accoglimento.

Il rilevamento della velocità è stato effettuato tramite Autovelox in tratto autostradale.

Con due successivi decreti dirigenziali (1123 del 16.5.2005 e 1836 del 1.6.2005) il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito l'obbligo di sottoporre a periodiche verifiche di taratura lo strumento misuratore di velocità Autovelox 104 C/2, sia nel caso di funzionamento tramite ausilio di personale operatore, sia nel

caso di funzionamento in modalità automatica, ai fini del corretto funzionamento ed impiego dello strumento.

Agli atti non vi è prova dell'avvenuta verifica periodica, dal che si deve desumere la non attendibilità del rilevamento effettuato, quanto alla misurazione della velocità.

Conseguentemente si impone l'annullamento del verbale impugnato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Forlì, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. ATX 41386 del 16.5.2005 emesso da Polstrada

Spese compensate.

Forlì, 24 gennaio 2006

IL CANCELLIERE
Laura Filippini

Depositata in Cancelleria il

31 GEN. 2006



Il Giudice di Pace
Francesca Pallotti
(Avv. Francesca Pallotti)

